



**PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E
DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE DI MONCLER S.P.A.**

Data ultimo aggiornamento: 22 luglio 2026

DEFINIZIONI

Azioni	Le azioni della Società ammesse alla quotazione sul <i>Euronext Milan</i> , organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Codice di Corporate Governance o Codice	Il codice <i>corporate governance</i> delle società quotate -vigente alla data della presente Procedura - approvato dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria
Collegio Sindacale o Sindaci	Il collegio sindacale di Moncler
Condizioni per il Ritardo	Ha il significato di cui al successivo Art. 7.3 della Procedura
Consiglio di Amministrazione o Consiglio	Il consiglio di amministrazione di Moncler
Criteri di Rilevanza	Ha il significato di cui al successivo Art. 3.3 della Procedura
Dirigenti Strategici	I soggetti che hanno il potere e la responsabilità – direttamente o indirettamente – della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, secondo la definizione di cui all’Appendice al Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato
Evento Finale	Ha il significato di cui al successivo Art. 4.1 della Procedura
Evento Singolo	Ha il significato di cui al successivo Art. 5.2 della Procedura
FGIP	La c.d. “Funzione Gestione Informazioni Privilegiate”, attribuita, ai fini della presente Procedura, al Presidente Esecutivo ovvero, in alternativa, a seconda dei casi, all’Amministratore Delegato e <i>Chief Corporate & Supply Officer</i> , supportati dalla Funzione Affari Societari e dalla Funzione IR, nell’ambito delle competenze attribuite ai sensi della Procedura
FOCIP	Le c.d. “Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate”, ossia le strutture aziendali o funzioni di Moncler coinvolte, a vario titolo,

	nell'elaborazione della mappatura dei Tipi di Informazioni Rilevanti e nella trattazione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate secondo quanto previsto dalla Procedura
Funzione Affari Societari	La struttura che si occupa degli affari societari di Moncler
Funzione IR	La struttura che si occupa dell'attività di <i>investor relations</i> di Moncler
Gruppo Moncler o Gruppo	Congiuntamente la Società e le Società Controllate
Info-Room	Strumento consultivo e di coordinamento a supporto della FGIP. L'Info-Room è composta dalla Funzione Affari Societari, dalla Funzione IR e dalle FOCIP di volta in coinvolte e svolge le funzioni ad esse attribuite dalla Procedura
Informazione Privilegiata	Ha il significato di cui al successivo Art. 4.1 della Procedura
Informazione Rilevante	Le specifiche informazioni, di origine interna o esterna, che di norma rientrano nei Tipi di Informazioni Rilevanti, che, a giudizio della FGIP, risultano effettivamente rilevanti in quanto presentano tutte le caratteristiche per poter ragionevolmente divenire, in un secondo, anche prossimo, momento, Informazioni Privilegiate, ma che ancora mancano di uno o più dei relativi requisiti
Linee Guida Consob	Le linee guida n. 1/2017 adottate da Consob in data 31 ottobre 2017 sulla gestione delle informazioni privilegiate
Matrice	Ha il significato di cui al successivo Art. 3.1 della Procedura
Moncler o la Società	Moncler S.p.A., società con sede in Milano, via Stendhal n. 47, c. f., p. IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 04642290961
Normativa sugli Abusi di Mercato	Ha il significato di cui al successivo Art. 1.1 della Procedura
Procedura	Ha il significato di cui al successivo Art. 1.1 della Procedura

Processo Prolungato	Ha il significato di cui al successivo Art. 4.1 della Procedura
Programma di Buy Back	Ha il significato di cui al successivo Art. 7.9 della Procedura
Registro Insider o Registro	Ha il significato di cui al successivo Art. 1.1 della Procedura
Regolamento Emittenti o RE	Il regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 in materia di emittenti, come successivamente modificato e integrato
RIL	Ha il significato di cui al successivo Art. 1.1 della Procedura
Ritardo	Ha il significato di cui al successivo Art. 7.3 della Procedura
Sezione Permanente	Ha il significato di cui al successivo Art. 6.2 della Procedura
Sezione Specifica	Ha il significato di cui al successivo Art. 6.2 della Procedura
Società Controllate	Le società su cui Moncler esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ai sensi dell'Art. 93 del Testo Unico della Finanza
Soggetti Obbligati	Ha il significato di cui al successivo Art. 2.1 della Procedura
Testo Unico della Finanza o TUF	Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato
Tipi di Informazioni Rilevanti	I tipi di informazioni che Moncler ritiene rilevanti, in quanto relative a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente Moncler (e/o altre società del Gruppo, nei limiti in cui l'informazione rilevi direttamente anche per Moncler) e che, sulla base delle relative caratteristiche, dell'esperienza e di altre circostanze possono astrattamente assumere, in un successivo momento, natura di Informazioni Rilevanti o di Informazioni Privilegiate. Un elenco dei Tipi di Informazioni Rilevanti è individuato e costantemente aggiornato dalla Società ed è contenuto nella Matrice

1. PREMESSA

- 1.1 La presente procedura (la "**Procedura**") è adottata dal Consiglio di Amministrazione di Moncler in conformità alla normativa comunitaria¹ e nazionale² applicabile in materia di prevenzione e repressione degli abusi di mercato e comunicazioni al pubblico (la "**Normativa sugli Abusi di Mercato**"), nonché in adesione alla raccomandazione 1, lett. f) del Codice di Corporate Governance al fine di disciplinare la gestione e il trattamento delle informazioni societarie e le procedure da osservare per la comunicazione all'esterno della Società di documenti ed informazioni riguardanti Moncler, con particolare riferimento alle Informazioni Rilevanti e alle Informazioni Privilegiate (come *infra* definite all'Art. 4.1). La Procedura disciplina altresì l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento da parte della Società del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti (la "**RIL**"), nonché del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate (il "**Registro Insider**" o "**Registro**").

Ai fini dell'applicazione della Procedura, la Società tiene conto delle indicazioni interpretative e applicative contenute nelle Linee Guida Consob. La presente Procedura deve essere altresì applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell'ESMA - *European Securities and Markets Authority* (ivi incluse le *Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*, predisposte e aggiornate dalla medesima ESMA, nell'ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale) e della Consob, nonché dei provvedimenti di Borsa Italiana S.p.A. ³ per quanto di rispettiva competenza.

¹ Si vedano (i) la Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (la "**Direttiva Abusi di Mercato**"); (ii) il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 (il "**Regolamento sugli Abusi di Mercato**" o "**MAR**"); (iii) il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291 della Commissione del 12 giugno 2026 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione (il "**Regolamento 2026/1291**"); (iv) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi della MAR (il "**Regolamento 1055/2016**"); (v) [il Regolamento delegato (UE) 2026/789 della Commissione del 8 aprile 2026 che integra la MAR per quanto riguarda la comunicazione di informazioni privilegiate nei processi prolungati e la comunicazione ritardata; e (vi)] le altre norme di esecuzione di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti.

² Si vedano il TUF e la normativa di attuazione contenuta nel Regolamento Emittenti. Si vedano altresì (i) la Comunicazione Consob n. 0061330 del 1° luglio 2016 concernente le modalità di comunicazione alla Consob delle informazioni richieste dalla MAR, e (ii) le Linee Guida Consob.

³ Si vedano il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

2. I SOGGETTI OBBLIGATI

- 2.1 La Procedura si applica a tutti coloro che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Rilevanti e alle Informazioni Privilegiate. Sono pertanto tenuti ad osservare la Procedura i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i dirigenti, i dipendenti della Società e delle Società Controllate e i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore o per conto della Società e delle Società Controllate in forza di rapporti diversi dal rapporto di lavoro subordinato, quali ad esempio, rapporti di consulenza e collaborazione (i "**Soggetti Obbligati**").
- 2.2 La presente Procedura è resa disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.monclergroup.com, Sezione "*Governance / Documenti e Procedure*"; i Soggetti Obbligati sono tenuti a prendere visione della Procedura e ad essere consapevoli delle responsabilità che da essa derivano a loro carico, nonché ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni ivi contenute.
- 2.3 La presente Procedura vale anche come istruzione impartita alle Società Controllate ai sensi dell'art. 114, comma 2, TUF, affinché esse forniscano tempestivamente e senza ritardo alla Società tutte le informazioni necessarie per il puntuale e corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico previsti a carico della Società dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.

Le Società Controllate sono tenute a recepire, per quanto di loro competenza, i principi e contenuti della Procedura, adattandoli alla propria organizzazione, e a curarne adeguata diffusione all'interno delle proprie strutture aziendali e delle singole società da esse controllate.

3. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI

Mappatura dei Tipi di Informazioni Rilevanti

- 3.1 Allo scopo di assolvere tempestivamente agli obblighi di comunicazione delle Informazioni Privilegiate, la Società monitora le fasi prodromiche alla loro pubblicazione monitorando i Tipi di Informazioni Rilevanti e le Informazioni Rilevanti. In particolare, la FGIP, tenendo anche conto delle specificità dell'attività che svolge il Gruppo, si assicura che venga curata l'individuazione ed il monitoraggio dei Tipi di Informazioni Rilevanti. A tal fine la Funzione Affari Societari, con il supporto delle altre FOCIP:
- a) predispone un elenco dei Tipi di Informazioni Rilevanti nell'ambito delle quali o in relazione alle quali è più ragionevole attendersi che sorgano specifiche Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate. Tale elenco è predisposto attraverso una attività di *risk assessment* che tenga conto dei diversi soggetti interni ed esterni che, di norma, sulla base degli ordinari processi aziendali, hanno accesso alle informazioni nel periodo precedente l'eventuale comunicazione al pubblico ed è contenuto in una matrice che associa a tali Tipi di Informazioni Rilevanti le funzioni organizzative corrispondenti (la "**Matrice**") di cui all'**Allegato 1**;

- b) valuta, nell'ambito di un *assessment* periodico l'esigenza/l'opportunità di apportare alla Matrice eventuali modifiche e/o integrazioni tenendo conto tra l'altro, (i) con riferimento ai Tipi di Informazioni Rilevanti, eventuali interventi normativi, prassi interpretative e applicative che dovessero diffondersi in materia nonché della tipologia di informazioni solitamente considerate privilegiate da Moncler e (ii) con riferimento alle FOCIP, di eventuali variazioni della struttura organizzativa che suggeriscano l'opportunità di modificare e/o integrare l'elenco delle FOCIP individuate.

Individuazione e gestione delle Informazioni Rilevanti

- 3.2 Ciascuna FOCIP monitora l'evoluzione delle informazioni riconducibili ai Tipi di Informazioni Rilevanti per quanto di propria competenza e, qualora un'informazione possa essere qualificata come Informazione Rilevante anche tenendo conto, tra l'altro, della Matrice e delle indicazioni contenute nella Normativa sugli Abusi di Mercato, ne dà tempestiva comunicazione alla FGIP ai fini delle valutazioni di cui al successivo Art. 3.4 indicando i motivi per cui ritiene che l'informazione abbia natura di Informazione Rilevante. Nel caso in cui nell'area di attività di una struttura aziendale della Società si dovesse generare un'informazione o verificare un evento che possa costituire una specifica Informazione Rilevante, il soggetto in possesso dell'informazione deve comunque informare tempestivamente la FOCIP nel cui ambito si è generata l'informazione o l'evento. La FGIP, tramite la Funzione Affari Societari, è tenuta a mantenere evidenza di tutte le segnalazioni provenienti dalle FOCIP e potrà chiedere ogni ulteriore dettaglio informativo ritenuto necessario.
- 3.3 Al fine di facilitare l'individuazione delle Informazioni Rilevanti:
- (i) i Tipi di Informazioni Rilevanti sono stati ricondotti a *cluster* di informazioni e dunque suddivisi in funzione del relativo settore di rilevanza;
- (ii) sono stati individuati alcuni criteri "di rilevanza" (i "**Criteri di Rilevanza**") con funzione di indicatori ai fini della valutazione della natura rilevante della specifica informazione, il tutto come meglio illustrato nello schema di cui all'**Allegato 2** alla presente Procedura.
- 3.4 La FGIP con l'ausilio dell'Info-Room, eventualmente a seguito della segnalazione di cui al precedente Art. 3.2, effettua tempestivamente la propria valutazione sulla natura rilevante dell'informazione - sia con riguardo all'Evento Singolo sia con riguardo al Processo Prolungato (entrambi come *infra* definiti) - mediante compilazione dell'apposito modulo di cui la Società si è dotata e di cui all'**Allegato 3** alla presente Procedura, tenuto anche conto dei Criteri di Rilevanza e eventualmente delle motivazioni indicate dalla FOCIP. Resta inteso che la FGIP può procedere autonomamente (e dunque anche in assenza di apposita segnalazione da parte della FOCIP di volta in volta di riferimento) a qualificare un'informazione come Informazione Rilevante.
- 3.5 Si precisa che la compilazione del modulo di valutazione di cui al precedente Art. 3.4 è richiesta anche qualora a seguito del processo valutativo l'informazione non sia considerata come Informazione Rilevante.

Una volta verificata la natura rilevante, la FGIP si adopera affinché (i) la Funzione Affari Societari istituisca tempestivamente un'apposita sezione della

RIL relativa all'Informazione Rilevante con le modalità di cui all'Art. 3.8; (ii) l'Info-Room monitori le Informazioni Rilevanti e il relativo stadio di evoluzione.

- 3.6 La Funzione Affari Societari conserva evidenza delle valutazioni effettuate e delle decisioni assunte dalla FGIP con riferimento alle Informazioni Rilevanti ai sensi del presente Articolo.

Relevant Information List (RIL)

- 3.7 La RIL è redatta e mantenuta a cura della Funzione Affari Societari mediante apposita piattaforma elettronica gestita da primari *provider* di servizi esterni, conformandosi, per quanto possibile e secondo un principio di proporzionalità, a quanto previsto dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalla presente Procedura per la tenuta del Registro Insider. Fermo restando quanto precede, la RIL è suddivisa in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Rilevante. I dati relativi alle persone iscritte nella RIL sono basati sulle informazioni fornite dalle persone iscritte, le quali restano responsabili della loro correttezza.

La Funzione Affari Societari assicura la conservazione dei dati contenuti nella RIL per un periodo di almeno 5 anni dalla chiusura della rispettiva sezione della RIL.

- 3.8 Dopo che un'informazione è stata qualificata come Informazione Rilevante, la Funzione Affari Societari, a seguito della segnalazione della FGIP, provvede a:
- a) aprire una nuova sezione della RIL relativa alla specifica Informazione Rilevante, iscrivendo all'interno di tale sezione i soggetti che vi hanno accesso tenuto conto delle segnalazioni ricevute, a seconda del caso, dalla FGIP o dalla FOCIP competente;
 - b) informare coloro che hanno accesso alla specifica Informazione Rilevante dell'avvenuta iscrizione nella RIL e degli obblighi di riservatezza derivanti dal possesso di Informazioni Rilevanti e, più in generale, degli obblighi derivanti dalla Procedura;
 - c) garantire un idoneo coordinamento ai fini dell'eventuale elaborazione di una bozza di comunicato stampa secondo quanto indicato al successivo Art. 7.2 della Procedura.

Sulla base delle informazioni e delle richieste di aggiornamento provenienti, tra l'altro, dalla FGIP e dalla FOCIP competente, la Funzione Affari Societari provvede tempestivamente (i) all'aggiornamento dei dati contenuti nella RIL quando: (a) una nuova persona deve essere iscritta nella RIL; (b) una persona iscritta nella RIL non ha più accesso all'Informazione Rilevante, nonché (ii) alla chiusura della RIL nei casi di cui al successivo Art. 3.9(i) oppure se l'Informazione Rilevante ha assunto natura di Informazione Privilegiata. Le persone interessate dagli aggiornamenti sono informate dalla Funzione Affari Societari.

- 3.9 L'Info-Room, con l'ausilio dell'eventuale FOCIP competente, monitora, su base continuativa, lo stadio di evoluzione dell'Informazione Rilevante e assicura che le stesse circolino all'interno della Società o delle Società Controllate solo su base strettamente confidenziale ed esclusivamente verso gli esponenti, i dipendenti e i consulenti della Società o delle Società Controllate il cui coinvolgimento sia necessario.

Qualora sia ragionevole ritenere che l'Informazione Rilevante stia per assumere le caratteristiche di Informazione Privilegiata, l'Info-Room informa tempestivamente la FGIP per consentire a quest'ultima di valutare e decidere se l'Informazione Rilevante debba essere classificata come Informazione Privilegiata. Resta inteso che:

(i) qualora l'Informazione Rilevante perda la sua natura rilevante ovvero non diventi un'Informazione Privilegiata, la FGIP informa immediatamente la Funzione Affari Societari affinché la stessa chiuda la sezione singola della RIL e comunichi la relativa chiusura alle persone ivi iscritte;

(ii) una specifica informazione ricompresa nell'elenco dei Tipi di Informazione Rilevante può essere qualificata immediatamente come Informazione Privilegiata e che, in tal caso, trova direttamente applicazione la disciplina prevista dal successivo Art. 4 della Procedura.

4. LE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

4.1 Ai sensi e per gli effetti della Normativa sugli Abusi di Mercato e della Procedura, per **"Informazioni Privilegiate"** si intendono quelle informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente la Società ovvero gli strumenti finanziari della Società che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sul prezzo di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Un'Informazione Privilegiata si ritiene di carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato.

A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato – per tale intendendosi una sequenza di azioni, fasi o decisioni distribuite nel tempo e funzionali al conseguimento di un determinato obiettivo o risultato (il **"Processo Prolungato"**) – che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento (ciascuno di seguito anche, l'**"Evento Finale"**), tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto Processo Prolungato che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Un elenco esemplificativo e non esaustivo degli Eventi Finali nei Processi Prolungati e, per ciascun Evento Finale, del momento in cui si ritiene che si sia verificato e in cui deve essere comunicato a norma dell'Art. 7.2 è riportato nell'**Allegato 4** alla presente Procedura. L'individuazione degli Eventi Finali per i Processi Prolungati non inclusi in tale elenco resta soggetta a una valutazione caso per caso, adeguatamente motivata, a cura della FGIP con l'ausilio della Info-Room.

Una tappa intermedia in un Processo Prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente Articolo riguardo alle Informazioni Privilegiate. In tal caso trova applicazione quanto previsto dall'Art. 7.2 che segue.

Un'informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari o degli strumenti finanziari derivati è quella informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

5. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Informazione Privilegiata

- 5.1 Fermo restando quanto previsto al precedente Art. 3 della Procedura, la valutazione sulla natura privilegiata di un'informazione è effettuata nel più breve tempo possibile dalla FGIP, con l'ausilio della Info-Room, tenuto conto dei Criteri di Rilevanza.
- 5.2 La FGIP, con l'ausilio dell'Info-Room:
- a) esamina la natura privilegiata dell'informazione, individuando il momento a decorrere dal quale la stessa assume natura privilegiata;
 - b) valuta se l'Informazione Privilegiata integra un evento *una tantum* (*one-off*) (**l'Evento Singolo**) ovvero un **Processo Prolungato**. In tale ultimo caso:
 - (1) la FGIP, sempre con l'ausilio della Info-Room, individua, avvalendosi dell'Allegato 4, l'Evento Finale, nonché il momento in cui ritiene che lo stesso sia da considerarsi verificato e in cui sia da comunicare a norma dell'Art. 7.3 che segue;
 - (2) l'Info-Room monitora, su base continuativa, lo stadio di evoluzione del Processo Prolungato e quindi delle tappe intermedie che lo compongono sino all'Evento Finale. Resta inteso che ove le tappe intermedie del Processo Prolungato siano di per sé qualificabili come Informazione Privilegiata trova applicazione quanto previsto dall'Art. 7.2 che segue;
 - c) ai fini delle lettere a) e b) che precedono compila l'apposito modulo di cui la Società si è dotata e di cui all'**Allegato 5** alla presente Procedura. Per le informazioni che assumono natura privilegiata in modo non prevedibile, la valutazione è svolta nel più breve tempo possibile, successivamente all'accertamento della natura privilegiata dell'informazione;
 - d) si attiva affinché l'Informazione Privilegiata sia diffusa al pubblico secondo quanto previsto dal successivo Art. 7.3 della Procedura tenuto conto di quanto previsto agli Artt. 7.1 e 7.2, salvo che ricorrano le condizioni per attivare la procedura del ritardo di cui al successivo Art. 7.4;

- e) informa la Funzione Affari Societari affinché provveda: (a) a istituire un'apposita Sezione Specifica relativa all'Informazione Privilegiata e, ove abbia già istituito una RIL, a chiudere la RIL; e (b) ad iscrivere nella predetta Sezione Specifica del Registro Insider i soggetti che hanno accesso all'Informazione Privilegiata medesima il tutto come meglio precisato all'Art. 6.2 che segue.
- 5.3 Ai fini di chiarezza si precisa che la compilazione del modulo di cui all'Allegato 5 è richiesta in tutti i casi in cui la FGIP si attivi per la valutazione della natura dell'informazione, anche qualora a seguito del processo valutativo l'informazione non sia considerata come Informazione Privilegiata.
- 5.4 Come precisato nelle Linee Guida Consob:
- a) nei casi in cui l'informazione assume natura privilegiata in un momento prevedibile, specie per le informazioni originate internamente all'emittente, l'emittente si attiva preventivamente in modo da ridurre i tempi tecnici di pubblicazione. In particolare, la Società predispone una bozza di comunicato e si assicura che le persone coinvolte nel processo di pubblicazione siano pronte ad eseguire i relativi adempimenti;
 - b) nei casi in cui l'informazione assume natura privilegiata in un momento non prevedibile o, comunque, molto velocemente, il lasso temporale "quanto prima possibile" di cui all'art. 17, par. 1, MAR, include il tempo necessario per la (rapida) valutazione dell'eventuale decisione di ritardare o meno la pubblicazione stessa, sussistendone le condizioni.

La Funzione Affari Societari conserva evidenza delle valutazioni effettuate e delle decisioni assunte dalla FGIP con riferimento alle Informazioni Privilegiate ai sensi del presente Articolo.

6. REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 6.1 La Funzione Affari Societari redige, istituisce, mantiene ed aggiorna costantemente, per ciascuna informazione classificata come Informazione Privilegiata, il Registro Insider mediante apposita piattaforma elettronica gestita da primari *provider* di servizi esterni, ai sensi della Normativa sugli Abusi di Mercato. Il Registro reca l'indicazione dei soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero dell'ufficio e delle funzioni ricoperte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate e che, per tale ragione, sono ricompresi nel novero dei Soggetti Obbligati ai sensi dell'Art. 2 che precede e tenuti all'osservanza della Procedura.
- 6.2 Il Registro Insider è suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata, in cui sono iscritte soltanto le persone che hanno accesso a tale informazione (ciascuna, la "**Sezione Specifica**"). Il Registro Insider può prevedere altresì una sezione supplementare in cui iscrivere le persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate ("**Sezione Permanente**"), i cui dati non devono essere riportati anche nelle Sezioni Specifiche.

Ogni volta che è individuata una nuova Informazione Privilegiata è aggiunta una nuova e apposita Sezione Specifica al Registro Insider. Nel caso in cui si tratti di una specifica Informazione Rilevante che si sia stata poi qualificata come Informazione Privilegiata, la Funzione Affari Societari provvede altresì alla tempestiva chiusura della sezione di riferimento della RIL.

Resta inteso che nel caso in cui si tratti di una specifica Informazione Rilevante che si sia stata poi qualificata come Informazione Privilegiata, saranno inizialmente iscritte nella Sezione Specifica del Registro Insider le persone iscritte nella RIL, ove abbiano effettivamente accesso all'Informazione Privilegiata, nonché le ulteriori persone che, nel caso concreto, abbiano accesso all'Informazione Privilegiata. Resta altresì inteso che in caso di persona giuridica che agisce in nome e per conto della Società («fornitore terzo di servizi»), la Società è tenuta a includere nel proprio Registro Insider i dati di una sola persona fisica che agisce in qualità di persona di contatto per tale fornitore terzo di servizi.

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni per attivare la procedura del ritardo di cui all'Art. 7.4, risulteranno iscritte nella Sezione Specifica le persone che hanno avuto accesso all'Informazione Privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come tale e il momento in cui è stata pubblicata.

Il Registro è redatto e aggiornato in un formato elettronico conforme ai Modelli 1 e 2 dell'Allegato I, Regolamento 2026/1291, cosicché sia garantita in ogni momento:

- a) la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso all'elenco sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso l'Emittente, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;
- b) l'esattezza delle informazioni riportate nel Registro;
- c) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro.

Su richiesta dell'autorità competente, il Registro deve esser trasmesso tramite il mezzo elettronico richiesto dall'autorità medesima in modo tale che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle annotazioni in esso contenute.

I dati relativi alle persone iscritte nel Registro Insider sono basati sulle informazioni fornite dalle persone iscritte, le quali restano responsabili della loro correttezza. Tali dati sono conservati dalla Società per i 5 anni successivi all'iscrizione o all'aggiornamento.

6.3 Contestualmente all'iscrizione di una persona nel Registro Insider, la Funzione Affari Societari provvede ad informarla:

- a) della sua iscrizione nel Registro Insider;
- b) degli obblighi derivanti dall'avere accesso alle Informazioni Privilegiate;
e
- c) delle sanzioni in caso di compimento degli illeciti di abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione di mercato o nel caso di

comunicazione illecita e diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.

- 6.4 In occasione della sua prima iscrizione nel Registro Insider la persona interessata è tenuta a comunicare prontamente alla Società, di aver preso atto, tra l'altro, degli obblighi previsti dalla presente Procedura e dalla Normativa sugli Abusi di Mercato connessi all'iscrizione nel Registro e delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita delle stesse. Il Registro Insider deve essere aggiornato tempestivamente:
- a) se cambia la ragione per cui la persona è iscritta nel Registro ivi incluso il caso in cui si debba procedere allo spostamento dell'iscrizione della persona da una sezione all'altra del Registro Insider;
 - b) se una nuova persona deve essere iscritta nel Registro Insider;
 - c) se occorre annotare che una persona iscritta nel Registro Insider non ha più accesso alle Informazioni Privilegiate, precisando la data a decorrere dalla quale l'accesso non ha più luogo.

La cancellazione delle Persone iscritte nel Registro Insider deve essere disposta dalla Funzione Affari Societari nel caso in cui venga meno la ragione che ne ha determinato l'iscrizione, incluso il caso in cui l'Informazione Privilegiata divenga di pubblico dominio o, in ogni caso, perda la sua natura privilegiata.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

La Funzione Affari Societari comunica alle persone già iscritte nel Registro Insider gli eventuali aggiornamenti che le riguardino, nonché l'eventuale loro cancellazione dal Registro Insider.

7. COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Obbligo di comunicazione

- 7.1 Fermo quanto previsto dal successivo Art. 7.2, la Società comunica al pubblico quanto prima possibile le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società in adempimento degli obblighi previsti dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e delle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.

Come precisato nelle Linee Guida Consob, non devono essere rese pubbliche da Moncler quelle informazioni che riguardano "indirettamente" la Società, quali, ad esempio, quelle informazioni che, pur influenzando sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla stessa, originano da soggetti esterni alla Società. Le Linee Guida Consob forniscono (i) taluni esempi di informazione che riguardano indirettamente un emittente e (ii) chiariscono che, a seguito della pubblicazione di informazioni che riguardano indirettamente l'emittente, è possibile che Informazioni Rilevanti che non erano considerate Informazioni Privilegiate dall'emittente assumano, viceversa, tale natura; gli esempi di tali tipi di informazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) riportati nelle Linee Guida Consob sono riprodotti nell'**Allegato 6** alla presente Procedura, a cui si rinvia.

La Società informa il pubblico delle informazioni che concernono le proprie Società Controllate se l'informazione acquisti rilevanza anche per Moncler e se costituiscono Informazioni Privilegiate per la Società medesima, anche sulla base della significatività delle attività condotte dalla Società Controllata che di volta in volta viene in considerazione.

Qualora la Società o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunichi, nel normale esercizio della propria attività lavorativa, professionale o della propria funzione, Informazioni Privilegiate a terzi che non sono tenuti a obblighi di riservatezza di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale, la Società ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico simultaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale.

Processo Prolungato

- 7.2 In un Processo Prolungato, solo l'**Evento Finale** – laddove qualificato come **Informazione Privilegiata** ai sensi dell'Art. 5 che precede – deve essere comunicato, **il prima possibile dopo il suo verificarsi**, secondo quanto previsto dal successivo Art. 7.3 della Procedura, salvo che ricorrano le condizioni per attivare la procedura del ritardo di cui al successivo Art. 7.4.

L'obbligo di comunicare al pubblico quanto prima possibile le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società di cui all'Art. 7.1 che precede **non** si applica alle **Informazioni Privilegiate** relative alle **tappe intermedie** di un Processo Prolungato, se tali tappe sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione di particolari circostanze o di un particolare evento (i.e. l'Evento Finale). In tal caso:

- (i) la Società garantisce la riservatezza delle **Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie** nel corso del Processo Prolungato, sino alla comunicazione delle stesse a norma dell'Art. 7.3 che segue;
- (ii) trovano comunque applicazione le previsioni di cui all'Art. 6 che precede e quindi la Funzione Affari Societari è tenuta ad aprire il Registro Insider conformemente a quanto ivi previsto;
- (iii) nella fase che precede il verificarsi dell'Evento Finale non è necessario attivare il Ritardo come precisato all'Art. 7.5 che segue;
- (iv) ove non ne sia più garantita la riservatezza ovvero in presenza di *rumours* sufficientemente precisi che indichino la fuga dell'informazione (cfr. Art. 8 che segue), l'Informazione Privilegiata relativa alla tappa intermedia è comunicata al pubblico quanto prima possibile con le modalità previste dall'Art. 7.3;

vige in ogni caso il rispetto dei divieti di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate previsti dalla Normativa sugli Abusi di Mercato.

Comunicazione al pubblico della Informazione Privilegiata

- 7.3 Nel comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata, Moncler garantisce che la comunicazione avvenga: (i) secondo modalità che consentano un accesso

rapido, gratuito e non discriminatorio, simultaneamente in tutta l'Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico medesimo, e, comunque; (ii) nel rispetto delle previsioni della Normativa sugli Abusi di Mercato della presente Procedura.

In ogni caso, la Società adotta tutte le misure necessarie per evitare commistioni tra la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività.

Le Informazioni Privilegiate sono comunicate al pubblico quanto prima possibile mediante un comunicato preventivamente approvato dalla FGIP, previo eventuale coordinamento con l'Info-Room, che dovrà essere diffuso al pubblico e trasmesso mediante utilizzo del sistema di diffusione delle informazioni regolamentate di cui si avvale la Società, secondo le modalità e i termini prescritti dalla presente Procedura in conformità alla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti (e pertanto tenuto conto degli schemi di comunicato contenuti nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., per quanto applicabili).

Nel caso il testo sia relativo ad informativa di natura contabile, il comunicato riporta l'attestazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi e per gli effetti dell'art. 154-bis del TUF.

Inoltre, nel caso in cui sia previsto il consenso di eventuali controparti in merito al contenuto del comunicato, la bozza dello stesso è condivisa con la controparte stessa e, qualora giungano richieste di modifiche dalla controparte a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio, rappresentato dal Presidente Esecutivo o dall'Amministratore Esecutivo e *Chief Corporate & Supply Officer*, quest'ultimo provvede ad approvare la versione finale del comunicato.

Come precisato nelle Linee Guida Consob:

- (a) la comunicazione avviene entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico e per la sua successiva trasmissione al sistema di diffusione delle informazioni regolamentate di cui si avvale la Società⁴;
- (b) eventuali problemi organizzativi interni, quali l'assenza di sostituti delle persone che dovrebbero adottare la decisione o che dovrebbero curare la diffusione, non possono giustificare l'estensione di detto lasso temporale;
- (c) fermo restando quanto riportato precedentemente, nel caso di comunicato concernente fatti rilevanti, la FGIP preavvertirà la Consob e Borsa Italiana, anche per le vie brevi e con congruo anticipo, circa la diffusione del comunicato a mercato aperto allo scopo di consentire a

⁴ Se l'informazione diviene privilegiata il venerdì dopo la chiusura dei mercati, ai fini della corretta tempistica di pubblicazione l'emittente non tiene conto della circostanza che i mercati saranno chiusi durante il fine settimana. Ciò anche in considerazione della possibilità che vengano concluse operazioni OTC (cfr. Paragrafo 7.1.6 delle Linee Guida Consob).

quest'ultime di valutare con maggiore ponderazione l'impatto che la notizia, una volta diffusa, potrebbe avere sul regolare andamento delle contrattazioni, nonché di intraprendere le opportune iniziative di vigilanza.

Il comunicato stampa si considera pubblico non appena sia stata ricevuta dal sistema di diffusione delle informazioni regolamentate di cui si avvale la Società la relativa conferma. Nei casi di disfunzioni operative e/o di interruzione del servizio del predetto sistema, gli adempimenti informativi nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. sono assolti mediante trasmissione all'indirizzo e-mail indicato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.⁵.

La Funzione Affari Societari si attiva per il caricamento del comunicato stampa sul sito *internet* della Società da parte delle funzioni a ciò dedicate, garantendo (i) che sia assicurato un accesso non discriminatorio e gratuito; (ii) che l'Informazione Privilegiata sia pubblicata in una sezione del sito *internet* in modo facilmente identificabile; (iii) l'indicazione della data e dell'ora della pubblicazione dell'Informazione Privilegiata e la disposizione in ordine cronologico delle Informazioni Privilegiate come precisato all'Art. 12.2 che segue.

Ritardo nella comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate

7.4 La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata che riguardi un Evento Finale di un Processo Prolungato ovvero un Evento Singolo (il "**Ritardo**") nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dai successivi Articoli della Procedura, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (le "**Condizioni per il Ritardo**"):

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i **legittimi interessi** della Società;
- b) l'Informazione Privilegiata di cui si intende ritardare la comunicazione **non è in contrasto** con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte della Società in relazione alla stessa questione a cui l'Informazione Privilegiata si riferisce. Un elenco esemplificativo e non esaustivo delle situazioni in cui le Informazioni Privilegiate risultano in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione è riportato nell'**Allegato 7**, il quale reca altresì un elenco degli "altri tipi di comunicazione" di cui sopra;
- c) la Società è in grado di garantire la **riservatezza** di tale Informazione Privilegiata.

7.5 La Società non ricorre al Ritardo nell'ipotesi in cui l'Informazione Privilegiata riguardi una tappa intermedia di un Processo Prolungato a norma dell'Art. 7.2 che precede.

⁵ Le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. prevedono che, in tali casi, il comunicato vada trasmesso all'indirizzo e-mail: info.lcs@borsaitaliana.it.

- 7.6 L'eventuale Ritardo deve essere (i) preventivamente deciso e autorizzato per iscritto dalla FGIP, previo accertamento e coordinamento con l'Info-Room delle Condizioni per il Ritardo , e (ii) anche ai fini della comunicazione e della spiegazione per iscritto del Ritardo alla CONSOB ove richiesto dall'Autorità medesima, effettuato da parte della Funzione Affari Societari mediante utilizzo di un mezzo tecnico conforme alle modalità prescritte dalla Normativa sugli Abusi di Mercato che assicuri l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:
- a) data e ora: i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società; ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
 - b) identità delle persone che presso la Società sono responsabili: i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di Ritardo e la sua probabile fine; ii) del monitoraggio continuo delle Condizioni per il Ritardo; iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; iv) della comunicazione alla CONSOB delle informazioni richieste sul Ritardo e della spiegazione per iscritto;
 - c) prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di Ritardo, tra cui: i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sia più garantita la riservatezza.
- 7.7 La Funzione Affari Societari, con l'ausilio dell'Info-Room e delle FOCIP competenti, monitora:
- (i) costantemente la permanenza delle Condizioni per il Ritardo e si accerta che venga predisposta una bozza di comunicato stampa relativo all'Informazione Privilegiata la cui comunicazione è stata ritardata, affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione dell'informazione medesima nel caso in cui, durante il periodo di Ritardo, vengano meno le Condizioni per il Ritardo.
 - (ii) monitora il rispetto delle condizioni di riservatezza dell'Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata, mediante l'adozione di efficaci misure che consentano (a) la segregazione dell'Informazione Privilegiata; (b) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni; (c) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni.
- 7.8 Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia stata oggetto di Ritardo e sia venuta meno anche una sola delle Condizioni per il Ritardo, la

Società comunica quanto prima possibile al pubblico tali Informazioni Privilegiate e deve effettuare la comunicazione di cui al successivo Art. 7.9.

- 7.9 Quando ha ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate, immediatamente dopo che le Informazioni Privilegiate sono state comunicate al pubblico la Società comunica tale Ritardo alla CONSOB e, in caso di successiva richiesta della CONSOB, trasmette a quest'ultima per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo, in conformità all'Art. 7.6 della Procedura. La comunicazione alla CONSOB non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato. In tal caso, la FGIP informa immediatamente la Funzione Affari Societari affinché quest'ultima provveda: (a) a chiudere l'apposita Sezione Specifica del Registro Insider relativa all'Informazione Privilegiata; e (b) a rimuovere dalla predetta Sezione Specifica i soggetti iscritti.
- 7.10 Qualora la Società abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 5 MAR (il "**Programma di Buy Back**"), ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, la Funzione Affari Societari, competente in materia di acquisto di azioni proprie, prende atto del venir meno delle condizioni per poter operare beneficiando dell'esenzione prevista dalla MAR (cfr. art. 4, par. 1, lett. c) del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052)⁶ fino alla chiusura della procedura per il Ritardo, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni per proseguire il Programma di Buy Back di cui all'art. 4, par. 2, del citato Regolamento Delegato.
- 7.11 Prima della diffusione del comunicato al pubblico, nessuna dichiarazione o separato comunicato potrà essere rilasciato o diffuso da parte di esponenti aziendali di Moncler o delle Società Controllate riguardo ad alcuna Informazione Privilegiata.

La Società assicura la completezza, l'integrità e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate rimediando prontamente a qualsiasi carenza o disfunzione nella loro comunicazione.

8. CASI PARTICOLARI DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO

- 8.1 In presenza di *rumours* che possano rappresentare segnali inequivocabili del mancato rispetto degli obblighi di riservatezza, la FGIP si assicura che un comunicato stampa venga urgentemente predisposto e pubblicato (al fine di chiarire la situazione al mercato e di integrare l'informazione che sia già di pubblico dominio) laddove:
- a) la comunicazione dell'Informazione Privilegiata sia stata oggetto di Ritardo ovvero l'Informazione Privilegiata relativa alle tappe intermedie di un Processo Prolungato non sia stata comunicata a norma dell'Art. 7.2, e la segretezza di tale informazione non sia più assicurata, ivi comprese le situazioni nelle quali un *rumour* si riferisce esplicitamente a tale Informazione Privilegiata e quel *rumour* è sufficientemente accurato da

⁶ Resta ferma la possibilità per la Società di continuare il Programma di Buy Back adottando le misure indicate dall'art. 4, par. 2 e 4, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052.

indicare che la riservatezza di quell'informazione non è più garantita;
e/o

- b) la CONSOB o altra Autorità di Vigilanza hanno richiesto la divulgazione dell'informazione o la comunicazione al pubblico.

8.2 La diffusione di un'Informazione Privilegiata in occasione di un'Assemblea dei soci della Società determina l'obbligo di comunicare al pubblico tale informazione con le modalità di cui all'Art. 7.3.

8.3 Nel caso in cui la Società od altra società del Gruppo organizzi o partecipi a *conference call*/incontri la cui platea è formata da analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori del mercato, la Funzione IR provvede a:

- (a) comunicare anticipatamente alla Consob e a Borsa Italiana la data, il luogo ed i principali argomenti dell'incontro;
- (b) trasmettere alla Consob e a Borsa Italiana, attraverso il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate di cui si avvale la Società o secondo le modalità alternative stabilite dall'Autorità competente, la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri;
- (c) aprire la partecipazione all'incontro anche ad esponenti della stampa economica, ovvero, ove ciò non sia possibile, pubblicare, con le modalità previste dall'Art. 7.3, un comunicato stampa che illustra i principali argomenti trattati.

Nel caso in cui la Società organizzi *conference call*/incontri con gli analisti finanziari prima della pubblicazione dei dati contabili di periodo (c.d. "*pre-close calls*"), al fine di ridurre il rischio di divulgazione illecita di Informazioni Privilegiate, la Funzione IR, in linea con quanto raccomandato dall'ESMA nello *statement* del 29 maggio 2024, adotta ogni misura necessaria e/o opportuna al fine di verificare preventivamente che le informazioni che saranno condivise con gli analisti finanziari nel corso della *pre-closed call* non comportino la divulgazione di Informazioni Privilegiate.

Resta fermo che nel corso dei suddetti incontri la Società non comunica ai partecipanti Informazioni Privilegiate a meno che le stesse non siano comunicate al pubblico con le modalità previste dall'Art. 7.3, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale.

8.4 Nel caso in cui la Società partecipi a *conference call*/incontri con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nel corso dei quali vengono presi in esame dati relativi alle prospettive aziendali, qualora le delegazioni delle organizzazioni non abbiano assunto alcun vincolo di riservatezza, la Società comunica al pubblico ogni eventuale Informazione Privilegiata ivi illustrata.

8.5 L'Info-Room supporta la FGIP nelle valutazioni del caso e quando la decisione è stata presa, attiva, quando necessario, il processo di comunicazione al pubblico.

9. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE, DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

9.1 Ciascun Soggetto Obbligato è tenuto:

- a) a mantenere la segretezza circa le Informazioni Rilevanti, le Informazioni Privilegiate e le altre informazioni di carattere riservato e, pertanto, a non diffonderle né a rivelarle a chiunque, al di fuori dai casi previsti dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti. Ciascun Soggetto Obbligato è personalmente responsabile della custodia della documentazione inerente all'Informazione Rilevante e/o all'Informazione Privilegiata che gli viene consegnata;
- b) ad utilizzare le Informazioni Rilevanti, le Informazioni Privilegiate e altre informazioni di carattere riservato esclusivamente nel corso dell'espletamento del proprio lavoro, della propria professione, della propria funzione o dell'ufficio nel rispetto della presente Procedura, della Normativa sugli Abusi di Mercato e delle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti e, pertanto, a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, per fini diversi da quelli in ragione dei quali ne è in possesso, e, in particolare, a fini personali, per il compimento di atti illeciti, ovvero in pregiudizio della Società o delle Società Controllate e, più in generale, del Gruppo Moncler;
- c) a trattare le Informazioni Rilevanti, le Informazioni Privilegiate e le altre informazioni di carattere riservato solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione possa svolgersi nel puntuale rispetto e senza violazione della Normativa sugli Abusi di Mercato e delle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti e senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni;
- d) a rispettare le disposizioni dettate dalla presente Procedura e dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti per la comunicazione all'esterno dei documenti, delle Informazioni Rilevanti, delle Informazioni Privilegiate e delle altre informazioni di carattere riservato;
- e) a rispettare i divieti di abuso di informazioni privilegiate, di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e agire nel pieno e puntuale rispetto di tale normativa.

9.2 L'accesso alle Informazioni Rilevanti, alle Informazioni Privilegiate e alle informazioni di carattere riservato da parte di soggetti esterni alla Società, alle Società Controllate e, più in generale al Gruppo (quali, in via esemplificativa, consulenti legali, fiscali, contabili, agenzie di rating del credito) è consentito nei limiti previsti dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti e soltanto previa

sottoscrizione di un accordo di riservatezza conforme al modello approvato dalla Funzione Affari Societari.

10. MISURE DI CONFIDENZIALITÀ DELLE INFORMAZIONI RISERVATE, DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

La Società adotta misure idonee a mantenere la massima segretezza, confidenzialità e integrità delle informazioni riservate, delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate prima della loro divulgazione in conformità a quanto previsto dalla Procedura e dalla Normativa sugli Abusi di Mercato.

11. COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI

- 11.1 Ogni rapporto con i media (quali, a titolo esemplificativo, la stampa e gli altri mezzi di comunicazione), nonché con analisti finanziari, investitori e *stakeholders*, da parte di dirigenti e dipendenti della Società e delle Società Controllate, finalizzato alla divulgazione di documenti ed informazioni societarie, dovrà essere espressamente e preventivamente autorizzato dalla FGIP, previa consultazione con le funzioni incaricate, ed avvenire per il tramite della Funzione IR.
- 11.2 Qualora i documenti e le informazioni da divulgare contengano riferimenti a dati specifici (quali, ad esempio, dati economici, patrimoniali, finanziari, di investimento, di impiego del personale, etc.), i dati stessi dovranno essere preventivamente validati dalle competenti funzioni aziendali (quale ad es. il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società).

12. PUBBLICAZIONI

- 12.1 Il contenuto di qualsiasi pubblicazione della Società (quali ad esempio, avvisi pubblicitari, *brochure* pubblicitarie, presentazioni, *booklet* informativi, riviste aziendali) deve essere sottoposto alla Funzione IR dalle funzioni aziendali di volta in volta interessate e verificato preventivamente dalla medesima funzione che si coordinerà, ove necessario o opportuno, con la FGIP, la Funzione Affari Societari e le FOCIP competenti, al fine di assicurare la correttezza, la coerenza e l'omogeneità dei dati e delle informazioni ivi riportati con quelli già diffusi al pubblico e di verificare che non contengano Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate e/o informazioni riservate.
- 12.2 Le Informazioni Privilegiate sono pubblicate sul sito *internet* della Società, in lingua italiana e inglese, in ordine cronologico, indicando chiaramente la data e l'ora della divulgazione, e sono conservate per un periodo di cinque anni, nella sezione "Investor" <https://www.monclergroup.com/it/investor-relations>.
- 12.3 La pubblicazione delle informazioni, la tenuta e l'aggiornamento della sezione "Investor Relations" del sito internet sono curati dalla Funzione IR con il supporto delle funzioni aziendali di volta in volta interessate.

13. OBBLIGHI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO E DEI DIRIGENTI STRATEGICI

- 13.1 Ferma restando l'applicazione della Normativa sugli Abusi di Mercato a tutti i Soggetti Obbligati, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e delle Società Controllate, nonché i Dirigenti Strategici e i responsabili delle Funzioni che di volta in volta vengono invitati alle riunioni degli organi sociali (inclusi i comitati endo-consiliari), sono altresì obbligati alla massima riservatezza in relazione alle informazioni e ai documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, nonché sui contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle riunioni degli organi e dei comitati di cui essi sono parte o ai quali sono invitati a partecipare.
- 13.2 Al fine di assicurare pieno coordinamento e uniformità di indirizzo, nell'interesse del Gruppo, ogni rapporto tra i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e delle Società Controllate nonché dei Dirigenti Strategici e dei dipendenti della Società e del Gruppo con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari ed investitori istituzionali, che coinvolga notizie e informazioni (sia pur di carattere non riservato e che non siano Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate) concernenti la Società e/o le Società Controllate, potrà avvenire solo d'intesa con la FGIP e in coordinamento con l'Info-Room, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Procedura e dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.
- 13.3 È fatto comunque divieto assoluto ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e delle Società Controllate e ai Dirigenti Strategici (così come agli altri Soggetti Obbligati) di comunicare all'esterno e a soggetti terzi in genere informazioni o documenti riservati, Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate, la cui divulgazione può avvenire solo secondo le modalità e i termini previsti dalla Procedura e dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.

14. RAPPORTI CON LE SOCIETÀ CONTROLLATE

- 14.1 Fermo restando quanto precede, le informazioni riservate concernenti le singole Società Controllate che possano costituire Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate per la Società sono rimesse alla responsabilità dei rispettivi amministratori unici o amministratori esecutivi, a seconda dei casi, ovvero dei capi Funzioni che per il ruolo ricoperto potrebbero venire a conoscenza di Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate, i quali comunicano senza indugio, all'Info-Room ogni informazione relativa a fatti che si verifichino nella loro sfera di attività che - secondo il proprio ragionevole apprezzamento - possa qualificarsi quale Informazione Rilevante o Informazione Privilegiata.

15. SONDAGGI DI MERCATO

- 15.1 La comunicazione di Informazioni Privilegiate effettuata nel corso di un sondaggio di mercato (c.d. market sounding) – comunicazione, a uno o più potenziali investitori, di informazioni, anteriormente all'eventuale annuncio di

un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo – si considera posta in essere nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione, o di una funzione quando siano rispettate le modalità di cui all'Art. 11 del MAR.

16. DISPOSIZIONI FINALI

- 16.1 In caso di violazione delle disposizioni previste nella presente Procedura da parte dei Soggetti Obbligati, la Società procederà nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di dirigenti o dipendenti), nonché dalle disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo applicabili. In particolare, per quanto riguarda i dipendenti e Dirigenti Strategici, si applicheranno le sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge, dalla contrattazione collettiva applicabile e/o dal regolamento interno; per quanto riguarda i collaboratori e/o consulenti esterni, si adotteranno le iniziative necessarie ai fini della risoluzione per inadempimento del rapporto in essere; per gli Amministratori e Sindaci, il Consiglio di Amministrazione potrà proporre la revoca per giusta causa.
- 16.2 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura, la Società dovesse incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa di tempo in tempo vigente, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso di tutti gli importi a qualunque titolo versati dalla Società e/o dalle Società Controllate in relazione a dette sanzioni.
- 16.3 La Funzione Affari Societari ha il compito di curare l'aggiornamento della Procedura alla luce delle evoluzioni della normativa di riferimento e dell'esperienza applicativa maturata e sottopone al Consiglio di Amministrazione, formulandole alla FGIP, le proposte di modifica e/o di integrazione della Procedura di tempo in tempo ritenute necessarie od opportune. In caso di modifiche e/o integrazioni della Procedura trova applicazione il precedente Art. 2.2.
- 16.4 I dati personali dei Soggetti Obbligati saranno oggetto di trattamento nei termini e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla Procedura e della normativa di legge e di regolamento vigente. Il conferimento di tali dati da parte degli interessati è obbligatorio onde poter assolvere agli obblighi in parola.

ELENCO ALLEGATI:

- **Allegato "1": Matrice**
- **Allegato "2": Criteri di Rilevanza.**
- **Allegato "3": Modulo per la formalizzazione delle valutazioni inerenti alla classificazione delle Informazioni Rilevanti.**
- **Allegato "4": Elenco esemplificativo e non esaustivo degli Eventi Finali nei Processi Prolungati.**
- **Allegato "5": Modulo per la formalizzazione delle valutazioni inerenti alla classificazione delle Informazioni Privilegiate.**
- **Allegato "6": Elenco esemplificativo e non esaustivo di informazioni che riguardano indirettamente un emittente. Allegato "7": Elenco non esaustivo delle situazioni in cui le Informazioni Privilegiate sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con altri tipi di comunicazione. Altri tipi di comunicazione.**

ALLEGATO 1

MATRICE

ALLEGATO 2

CRITERI “DI RILEVANZA” PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

ALLEGATO 3

MODULO PER LA FORMALIZZAZIONE DELLE VALUTAZIONI INERENTI ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI

ALLEGATO 4

ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DEGLI EVENTI FINALI NEI PROCESSI PROLUNGATI

Si riporta di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo degli Eventi Finali nei Processi Prolungati e, per ciascun Evento Finale, del momento in cui si ritiene che si sia verificato e in cui deve essere comunicato.

Data la natura non esaustiva dell'elenco degli Eventi Finali nei Processi Prolungati di seguito riportato, l'individuazione degli Eventi Finali per i Processi Prolungati non inclusi in tale elenco resta soggetta a una valutazione caso per caso a cura della FGIP con l'ausilio della Info-Room a norma dell'Art. 4.1 della Procedura. A tal fine la FGIP, con l'ausilio della Info-Room, può fare affidamento sull'elenco non esaustivo di seguito riportato, a condizione che vi siano analogie tra gli Eventi Finali nei Processi Prolungati non inclusi nell'elenco e quelli inclusi nell'elenco.

Resta inteso che quando l'Evento Finale (di cui alle Sezioni da A a D dell'elenco che segue) coincide con una decisione «dell'organo direttivo» dell'emittente, ai fini del rispetto del momento di comunicazione stabilito nell'elenco, occorre tener conto delle seguenti ipotesi:

- (i) qualora un comitato o un amministratore esecutivo (ad es. l'amministratore delegato) sia stato delegato o autorizzato dal CdA ad agire per conto dell'emittente tale comitato o amministratore esecutivo svolge il ruolo di organo direttivo;
- (ii) qualora il diritto societario preveda che una decisione dell'organo direttivo debba essere approvata dagli azionisti la decisione dell'organo direttivo di sottoporre una proposta all'approvazione degli azionisti costituisce il momento rilevante ai fini della comunicazione.

N.	Processo prolungato	Eventi finali o circostanze finali	Momento della comunicazione
A. STRATEGIA AZIENDALE			
1	Accordi (compresa l'acquisizione o la cessione di attività o filiazioni rilevanti)	Firma dell'accordo o di un altro atto equivalente avente effetto vincolante	Il prima possibile dopo la firma dell'accordo o di un altro atto equivalente avente effetto vincolante.
2	Fusioni	Approvazione del progetto di fusione	Il prima possibile dopo l'approvazione del progetto di fusione da parte dell'organo direttivo dell'emittente.
3	Grandi riorganizzazioni societarie	Decisione sulla riorganizzazione societaria	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di procedere a una riorganizzazione societaria.
4	Recesso da un accordo rilevante da parte dell'emittente	Decisione di recedere da un accordo rilevante	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la

			decisione di recedere da un accordo rilevante.
B. STRUTTURA DEL CAPITALE, DIVIDENDI E PAGAMENTI DI INTERESSI			
5	Aumento di capitale	Decisione di aumentare il capitale	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di aumentare il capitale.
6	Emissione di nuovi strumenti	Decisione di emettere nuovi strumenti	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di emettere nuovi strumenti.
7	Riacquisto di azioni proprie	Decisione di procedere al riacquisto di azioni proprie	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di procedere al riacquisto di azioni proprie.
8	Conversione di strumenti	Decisione di convertire strumenti	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di convertire strumenti.
9	Dividendi	Decisione di proporre agli azionisti una distribuzione di dividendi o una modifica della politica in materia di dividendi	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di sottoporre all'approvazione degli azionisti una distribuzione dei dividendi o una modifica della politica in materia di dividendi.
10	Rinvio o annullamento dei pagamenti degli interessi o dei rimborsi	Decisione di rinviare o annullare i pagamenti degli interessi o dei rimborsi	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di rinviare o annullare il pagamento degli interessi o dei rimborsi.
C. INFORMAZIONI FINANZIARIE			
11	Relazioni finanziarie o relazioni finanziarie intermedie	Riconoscimento o approvazione dei risultati finanziari	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha riconosciuto o approvato i risultati finanziari.
12	Previsioni	Riconoscimento o approvazione delle previsioni	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha riconosciuto o approvato le previsioni.

D. GOVERNO SOCIETARIO			
13	Nomina o destituzione dei membri dell'organo direttivo dell'emittente o dei dirigenti che ricoprono un ruolo chiave	Decisione di nomina o di destituzione	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di nominare o destituire un membro dell'organo direttivo dell'emittente o un dirigente che ricopre un ruolo chiave.
14	Modifiche significative dell'atto costitutivo o del regolamento interno	Decisione di proporre agli azionisti modifiche significative dell'atto costitutivo o del regolamento interno	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di sottoporre all'approvazione degli azionisti modifiche significative dell'atto costitutivo o del regolamento interno.
E. INTERVENTI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE			
15	Domanda di licenza o di autorizzazione	Domanda di licenza o di autorizzazione	Il prima possibile dopo che l'emittente ha presentato la domanda di licenza o di autorizzazione all'autorità competente.
16	Rilascio o rifiuto della licenza o dell'autorizzazione	Rilascio o rifiuto della licenza o dell'autorizzazione	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale con la quale l'autorità competente rilascia una licenza o un'autorizzazione oppure rifiuta una domanda di licenza o di autorizzazione, anche nei casi in cui, a seguito di una domanda, l'emittente e l'autorità competente si sono scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
17	Revoca della licenza o dell'autorizzazione	Revoca della licenza o dell'autorizzazione	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale con la quale l'autorità competente revoca la licenza o l'autorizzazione, anche nei casi in cui l'emittente e l'autorità competente si sono precedentemente scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che

			possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
G. PROCEDIMENTI GIUDIZIARI, SANZIONI E CANCELLAZIONE DAL LISTINO			
31	Procedimenti amministrativi	Decisione dell'autorità competente	Il prima possibile dopo che l'autorità competente informa l'emittente della propria decisione definitiva dopo le pertinenti indagini, anche nei casi in cui l'emittente e l'autorità competente si sono precedentemente scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
32	Misure cautelari nell'ambito di procedimenti giudiziari, sia come attore che come convenuto	Decisione di un'autorità o di un organo giurisdizionale	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica della decisione sulle misure cautelari, anche nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
33	Procedimenti giudiziari	Decisione di un'autorità o di un organo giurisdizionale	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica della decisione, anche nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
34	Procedimenti per la quantificazione delle sanzioni	Decisione sulle sanzioni	Il prima possibile dopo che l'emittente è stato informato della decisione sulle sanzioni, anche nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
35	Cancellazione dal listino	Decisione di cancellazione dal listino	In caso di cancellazione volontaria dal listino, il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di cancellazione. In caso di decisione di cancellazione dal listino da parte dell'autorità competente o della sede di negoziazione, il prima possibile dopo che l'emittente ne ha ricevuto la notifica ufficiale, anche nei casi in cui l'emittente e l'autorità competente o la

			sede di negoziazione si sono precedentemente scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate.
--	--	--	---

ALLEGATO 5

MODULO PER LA FORMALIZZAZIONE DELLE VALUTAZIONI INERENTI ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

ALLEGATO 6

ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DI INFORMAZIONI CHE RIGUARDANO INDIRETTAMENTE UN EMITTENTE

A. Elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di informazioni che riguardano indirettamente l'emittente.

Informazioni attinenti a:

- dati e statistiche diffusi da istituzioni pubbliche
- prossima pubblicazione di report di agenzie di rating
- prossima pubblicazione di ricerche di analisti finanziari
- raccomandazioni d'investimento e suggerimenti sul valore degli strumenti finanziari
- decisioni della banca centrale sui tassi d'interesse
- decisioni del Governo in materia di tassazione, regolamentazione di settore, gestione del debito, ecc.
- decisioni di autorità pubbliche e di governo locale
- decisioni relative a modifiche delle regole sulla definizione degli indici di mercato e, in particolare, sulla loro composizione
- decisioni sulla microstruttura delle sedi di negoziazione, ad esempio, variazioni del segmento di mercato in cui le azioni dell'emittente sono negoziate o modifiche delle modalità di negoziazione o una variazione dei market maker o delle condizioni di trading
- decisioni di autorità di vigilanza o antitrust.

B. Esempificazione non esaustiva di informazioni riguardanti indirettamente l'emittente a seguito della cui pubblicazione è possibile che informazioni rilevanti che non erano considerate privilegiate dall'emittente assumano tale natura.

Nel caso in cui il Governo adotti un provvedimento di cui potrebbero beneficiare, a talune condizioni, società del settore in cui opera l'emittente, l'emittente potrebbe essere il solo a sapere se sia già conforme alle condizioni previste e l'entità del beneficio.

Qualora il consensus degli analisti finanziari incrementi la valutazione dell'emittente sulla base di situazioni, fatti, dati o aspettative che l'emittente,

tuttavia, se non essere fondati, tale informazione potrebbe assumere natura privilegiata.

Ove il gestore di un indice azionario provveda all'inclusione nello stesso degli strumenti finanziari dell'emittente, quest'ultimo, considerando che l'informazione lo riguarda indirettamente, non diffonde un comunicato, salvo che l'informazione abbia un impatto specifico sugli strumenti finanziari dell'emittente che non sia già noto al mercato.

ALLEGATO 7

A. ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE SITUAZIONI IN CUI LE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE SONO IN CONTRASTO CON LE ULTIME INFORMAZIONI COMUNICATE AL PUBBLICO O CON ALTRI TIPI DI COMUNICAZIONE; ALTRI TIPI DI COMUNICAZIONE

Si riporta di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo delle situazioni in cui le Informazioni Privilegiate risultano in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte della Società in relazione alla stessa questione a cui l'Informazione Privilegiata si riferisce.

In via eccezionale, nei casi in cui non è possibile trarre una conclusione chiara in merito all'esistenza di un contrasto basandosi esclusivamente sulle ultime informazioni comunicate al pubblico o su qualunque altro tipo di comunicazione, la Società dovrebbe prendere in considerazione anche le informazioni o le comunicazioni precedenti.

N.	Situazione
1	Informazioni Privilegiate riguardanti una modifica sostanziale delle previsioni, dei risultati finanziari o degli obiettivi aziendali precedentemente annunciati o comunicati pubblicamente (ad esempio annunci di utili inferiori alle attese o sorprese negli utili).
2	Informazioni Privilegiate riguardanti una modifica sostanziale dell'impatto ambientale o sociale di un progetto o di un prodotto precedentemente annunciato o comunicato pubblicamente (ad esempio il mancato raggiungimento di obiettivi ambientali).
3	Informazioni Privilegiate riguardanti la sostenibilità finanziaria di un emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni qualora in precedenza siano state annunciate o comunicate pubblicamente informazioni sostanzialmente diverse sulle sue condizioni finanziarie (quali la necessità di un aumento di capitale o di un'emissione straordinaria di obbligazioni).
4	Informazioni Privilegiate sul fatto che i risultati o le scadenze di un prodotto o di un progetto in fase di sviluppo non saranno rispettati, qualora tali risultati o scadenze siano stati precedentemente annunciati o comunicati pubblicamente.
5	Informazioni Privilegiate riguardanti una modifica sostanziale della struttura del capitale precedentemente annunciata o comunicata pubblicamente (ad esempio una modifica significativa relativa all'emissione di strumenti finanziari).
6	Informazioni Privilegiate riguardanti una modifica sostanziale di una strategia aziendale precedentemente annunciata o comunicata pubblicamente (ad esempio la decisione di entrare in un nuovo segmento geografico di mercato).

7 Informazioni Privilegiate riguardanti una modifica sostanziale degli elementi fondamentali di un contratto o di un'operazione precedentemente annunciati o comunicati pubblicamente (ad esempio la cessazione di una società commerciale di persone o, in caso di acquisizione, la scelta di un'altra società oggetto dell'acquisizione).

8 Informazioni Privilegiate riguardanti una modifica sostanziale del governo societario precedentemente annunciato o comunicato pubblicamente, compresi la struttura di gestione e i codici di condotta (ad esempio la decisione di annullare un aumento previsto del numero di membri indipendenti del consiglio di amministrazione).

B. ALTRI TIPI DI COMUNICAZIONE

- (a) Qualsiasi comunicazione o comunicato stampa pubblicato dalla Società, anche attraverso i social media o altri media e sul proprio sito internet;
- (b) interviste pubbliche di qualsiasi persona che rappresenti ufficialmente la Società;
- (c) chiamate pre-close accessibili al pubblico, roadshow e altri eventi pubblici, compresi webinar e podcast, organizzati o autorizzati dalla Società e ai quali partecipi qualsiasi persona che la rappresenti ufficialmente;
- (d) campagne pubblicitarie e di marketing rese pubbliche dalla Società;
- (e) documenti regolamentari della Società accessibili al pubblico;
- (f) comunicazioni accessibili al pubblico effettuate nel contesto delle assemblee degli azionisti della Società;
- (g) qualsiasi altra comunicazione al pubblico da parte di qualsiasi persona che rappresenti ufficialmente la Società.